



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

5° Settore

Via Giacomo Genovino, 2 – 80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 – P. I.V.A.: 01368590632

Responsabile arch. Giampiero Lamonica ☎ +039-081-3332926 Fax +039-081-3332948 e-mail giampilamonica@comune.forio.na.it

CONVENZIONE PER LA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA DERIVANTE DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO, FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA IMBOTTIGLIATA, DA POSIZIONARSI PRESSO IL PARCHEGGIO "CENERENTOLA" PANZA, LOCALITÀ CHIAIA – PRESSO RIONE SAN SEVERINO, RIONE IACP MONTERONE.

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____, in Forio, presso la Sede Municipale,

TRA

la Ditta _____ (di seguito Concessionario) con sede in _____, via _____, C.F. e P.IVA _____, nella persona del Titolare/Legale Rappresentante, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara,

E

COMUNE DI FORIO (di seguito COMUNE) con sede in Forio, via G. Genovino 2, C.F. 83000990636 e P.IVA 01368590632, nella persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara, ciascuna disgiuntamente "parte" e tutte congiuntamente "parti",

PREMESSO CHE

- il COMUNE intende attivare tre punti di distribuzione di acqua trattata e sanificata, denominati " *Casa dell'Acqua* ", al fine di offrire ai cittadini la possibilità di acquistare acqua di qualità, ad un prezzo significativamente inferiore al mercato, e contestualmente ridurre i volumi di plastica da raccogliere e smaltire;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15.03.2016, è stata approvata la

seguinte nuova localizzazione dei tre distributori denominati “Casa dell’acqua” :

- parcheggio “Cenerentola” loc. Panza;
- località chiaia – presso Rione San Severino;
- rione IACP Monterone.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione delle aree comunali ubicate in

- presso il parcheggio “Cenerentola” loc. Panza;
- località chiaia – presso Rione San Severino;
- rione IACP Monterone.

come meglio evidenziate nell'allegata planimetria, per l’installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione di distributori di acqua trattata e sanificata, denominati “Case dell’Acqua” derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico, finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata, dotate di due erogatori per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua potabile microfiltrata naturale e gasata, prelevata dall’acquedotto comunale.

Art. 3 – Modalità di erogazione dell’acqua

Le “Case dell’Acqua” erogheranno acqua di rete, trattata e sanificata, sia naturale alla temperatura ambiente, che refrigerata naturale e frizzante, ai seguenti prezzi imposti:

- l’acqua naturale sarà erogata gratuitamente per tutta la durata della concessione;
- l’acqua refrigerata e/o gasata sarà erogata previo pagamento di € 0.05 al litro;

per cinque anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; dopo detto termine, la Giunta Comunale, valuterà l’eventuale richiesta avanzata dal Concessionario per l’aumento del costo sulla base di documentati incrementi dei costi di gestione, fermo restando che tale aumento non potrà essere superiore al 75% dell’incremento ISTAT.

L’apparecchiatura dovrà rimanere in funzione 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.

Il servizio potrà essere sospeso solo in caso di manutenzione straordinaria, previa comunicazione da inoltrare con congruo anticipo, all’Amministrazione Comunale.

I cittadini potranno riempire bottiglie e contenitori propri selezionando l’erogazione di 1 litro per volta. L’importo relativo al prelievo potrà:

- essere pagato in contanti direttamente presso le “case dell’Acqua”;
- essere scalato da chiavette/schede prepagate, che saranno acquistabili dai cittadini presso esercizi convenzionati con il Concessionario o presso gli Uffici comunali nelle giornate di apertura e con personale messo a disposizione dallo stesso Concessionario.

Art. 4 – Obblighi del Concessionario .

Il Concessionario si farà carico di:

- installare e collaudare i tre distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico, conformi alle caratteristiche riportate nella documentazione di gara;
- fornire, per ognuna delle tre “Case dell’Acqua” n.1 impianto con capacità di erogazione non inferiore a 250 Lt/ora, (certificati a norma UNI – EN ISO 22000/2005), alimentare l’apparecchiatura di anidride carbonica alimentare, fornire filtri a carbone attivo per la microfiltrazione, fornire lampade UV o apparecchiature idonee per la debatterizzazione, fornire liquido sanificante, gestire e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle “Case dell’acqua” a propria cura e spese, per l’intera durata della convenzione. La struttura dovrà essere dotata di coibentazione, non avere sporgenze, appigli e particolari potenzialmente pericolosi verso l’utenza, essere illuminata esternamente mediante lampade attivate da apposito crepuscolare, essere accessibili in modo diretto alle persone non deambulanti;
- all’allaccio delle “ Case dell’Acqua ” alla rete elettrica, e sostenendo il costo dell’energia elettrica assorbita dagli impianti per l’intera durata della concessione;
- all’allaccio delle “ Case dell’Acqua ” alla rete idrica e fognaria, e sostenendone i costi per l’intera durata della concessione;
- pulire e garantire il decoro delle “Case dell’acqua ”;
- presentare piano di autocontrollo e relativo manuale secondo i principi HACCP allo scopo di garantire la sicurezza igienica dell’alimento acqua;
- provvedere alle analisi fisico-chimico e microbiologiche previste dalla normativa vigente per il consumo umano di acque potabili;
- stipulare apposita assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi;
- occuparsi, come indicato nell’art. 3, della vendita e distribuzione al pubblico, delle chiavette/schede prepagate opzionali per l’acquisto di acqua microfiltrata anche attraverso uno o più esercizi convenzionati, presso i quali dovranno essere installati idonei dispositivi

di ricarica delle chiavette/schede;

- il prezzo iniziale della chiavetta/scheda non potrà superare il costo di €. 10,00 cadauna e contenere una disponibilità di litri 30 di acqua refrigerata naturale o gasata.

Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane ed in particolare:

- 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
- 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
- DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- DM 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
- DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.

Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione degli impianti, apposita dichiarazione sulla rispondenza delle “ *Case dell’Acqua* ” alle normative succitate.

Dovrà inoltre prevedere visite periodiche programmate per la manutenzione ordinaria e straordinaria (verifica dei filtri e loro sostituzione, verifica funzionamento parti elettriche e meccaniche ecc.) ed intervenire entro 24 ore dalla segnalazione trasmessa via telefax/e.mail da parte del COMUNE in caso di malfunzionamento.

Art. 5 – Impegni del COMUNE

Al fine di collaborare al successo dell’iniziativa, il COMUNE concorrerà, con i seguenti oneri a proprio carico:

- alla concessione mediante il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico annuale delle aree di appoggio, necessarie all’installazione delle “*Case dell’acqua*”, secondo quanto indicato nella planimetria allegata al Bando di gara e visionata da parte del Concessionario;
- alla pulizia e al decoro dell’area circostante le “ *Case dell’Acqua* ”.

Resta fermo l’obbligo per il Concessionario di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo delle “ *Case dell’Acqua* ”.

Il COMUNE potrà inoltre pubblicizzare l’iniziativa tramite i propri strumenti di comunicazione

(bacheche, sito internet, cartellonistica ecc.) nei confronti:

- del pubblico, al fine di sostenere lo spirito ambientale dell'iniziativa e promuovere l'utilizzo delle " *Case dell'Acqua* ";
- delle attività commerciali del territorio, affinché aderiscano all'iniziativa divenendo punti vendita delle chiavette/schede prepagate per usufruire della " *Case dell'Acqua* ".

Art. 6 – Proprietà e disponibilità dell'impianto e responsabilità

Per la manutenzione e gestione delle " *Case dell'Acqua* " il Concessionario potrà avvalersi di società terze convenzionate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

La corretta manutenzione ordinaria e straordinaria e la conseguente gestione resta di responsabilità del Concessionario ed il COMUNE non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il Concessionario solleva il COMUNE per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi.

Art. 7 – Tempi e durata della convenzione

Il concessionario si impegna a rendere operativo il servizio di erogazione di acqua al pubblico, tramite l'installazione delle " *Case dell'Acqua* ", entro 50 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 5 (cinque) anni dalla data di inizio dell'erogazione, da verificare tra le parti.

La presente convenzione verrà inoltre automaticamente a cessare nel caso in cui:

- siano realizzate opere difformi rispetto a quelle a corredo dell'offerta presentata dal Concessionario;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e conservazione;
- sia accertata da parte dell'ASL o di altri organi o Enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione.

Tale ipotesi di decadenza avverrà, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 8 – Clausola compromissoria

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, o qualora emergessero particolari condizioni tali da renderne eccessivamente gravoso l'adempimento per cause esterne non imputabili alle parti, le stesse si attiveranno al fine di ricomporre amichevolmente la questione. Ove entro 30 giorni non si pervenisse ad una soluzione della controversia, la stessa sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli.

La decisione dell'Arbitro viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà.

Art. 9 – Registrazione del contratto

Il presente atto, prodotto in due originali ad unico effetto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. In tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Forio lì

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI FORIO